



SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data



PROGETTO DI LEGGE
“DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ IMPIEGO DI FUOCHI D’ARTIFICIO”

Art.1

(Finalità e oggetto)

1. Allo scopo di tutelare l’incolumità di tutte le specie animali, sia domestiche che selvatiche, dai pericoli connessi ai rumori prodotti dai fuochi d’artificio, la presente legge introduce nel territorio della Repubblica di San Marino il divieto di impiego di articoli pirotecnici a basso, medio ed elevato livello di rumorosità, così come individuati dall’art. 54 della Legge 10 agosto 2012 n. 122, primo comma, lettera a), Categorie 2, 3, e 4 e lettera b), Categorie T1 e T2.

Art.2

(Definizione)

1. Ai fini del presente legge il termine «impiego» comprende tutte le modalità di utilizzo dei fuochi d’artificio compreso il lancio, lo sparo e l’accensione.

Art.3

(Esclusione dall’ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano il giorno del 3 settembre, festa nazionale del Santo Patrono e della Fondazione della Repubblica.

Art.4

(Vigilanza)

1. I Corpi di Polizia vigilano sul rispetto della presente legge ed in caso di inosservanza applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 5.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Art.5

(Sanzioni amministrative)

1. L'impiego di fuochi d'artificio in violazione della presente legge è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso tra € 500,00 (cinquecento/00) e € 2.000,00 (duemila/00).
2. In caso di recidiva la sanzione è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione, e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
3. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo; in caso contrario gli agenti di polizia sono tenuti a ritirare un documento di riconoscimento del trasgressore a garanzia dell'assolvimento della sanzione.

Art.6

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. La detenzione e commercializzazione dei fuochi d'artificio individuati all'articolo 1 rimangono disciplinate dalla normativa attualmente in vigore.
2. La presente legge è modificabile con decreto delegato.
3. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265